

Intermediari finanziari: dettati i criteri per la corretta identificazione

Il Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, attuativo della Direttiva UE 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale (c.d. Direttiva Atad), tramite l'introduzione nel T.U.I.R. del nuovo art. 162-*bis*, fornisce una definizione univoca di **intermediario finanziario** valida ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP e per l'applicazione dell'addizionale IRES.

Tale definizione è finalizzata a delimitare il perimetro di applicazione di alcune norme tributarie che riguardano gli enti finanziari quali, ad esempio:

- la deducibilità ai fini IRES degli interessi passivi ed oneri assimilanti;
- la deducibilità ai fini IRES delle svalutazioni delle perdite su crediti;
- la determinazione della base imponibile IRAP;
- l'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%;
- la corretta applicazione delle disposizioni IVA (*i.e.* determinazione della pro-rata di detrazione).

Il nuovo articolo 162-*bis* del T.U.I.R. individua in primo luogo due differenti categorie di soggetti:

- a) gli intermediari finanziari;
- b) le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Intermediari finanziari

Nel gruppo degli intermediari finanziari sono compresi:

- a) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), del DLgs n. 38/2005 (*i.e.* banche, SIM, SGR, società che svolgono attività di finanziamento nei confronti del pubblico);
- b) gli operatori del microcredito e i confidi;
- c) le società di partecipazione finanziaria, ossia i soggetti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.

Società di partecipazione non finanziaria e assimilati

Nel gruppo delle società a partecipazione non finanziaria sono compresi:

- a) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (c.d. *holding* industriali);
- b) i soggetti che svolgono un'attività finanziaria non nei confronti del pubblico.

Al fine di identificare correttamente tali soggetti, viene fornita una definizione di "*esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazione*".

Secondo quanto disposto dall'articolo 162-*bis*, comma 2, del T.U.I.R., l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari che in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del **bilancio approvato** relativo all'**ultimo esercizio**, l'**ammontare complessivo delle partecipazioni** e degli altri elementi

patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati, unitariamente considerati, **è superiore al 50%** del totale dell'attivo patrimoniale.

Pertanto, diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente, per l'identificazione dell'attività svolta in via prevalente **non** occorre più procedere con la verifica del doppio requisito (patrimoniale e reddituale), in base ai dati dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ma si deve verificare il solo requisito reddituale sulla base dei dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio.

Tale modifiche trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in **corso al 31 dicembre 2018**.

Mediante la previsione di un'apposita **clausola di salvaguardia**, il legislatore ha fatto salvi i comportamenti difformi assunti dai contribuenti ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, anche se non coerenti con le stesse.

Si segnala, infine, che per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10, comma 10, del DLgs n. 141/2010, a decorrere dal **2019** anche le *holding* industriali – che fino al 2018, erano tenute ad essere iscritte in un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari prevista dall'articolo 113 del DLgs n. 385/1193 – per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10, del DLgs n. 141/2010, devono effettuare gli obblighi comunicativi all'Anagrafe tributaria.

A titolo esemplificativo, devono essere oggetto di comunicazione, tra l'altro, la detenzione di partecipazioni; i finanziamenti ricevuti dai soci della *holding* e quelli effettuati dalla *holding* alle società partecipazioni; i prestiti obbligazionari; i rapporti di *cash pooling* e le variazioni relative agli stessi.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti in merito a quanto sopra e assistenza professionale per gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Rif. Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2018, n. 300.